

SABATO 18 LUGLIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

• Il sistema 231 rischia di morire. Anche per la direttiva PIF - pag. 2

• Superbonus 110% a rischio reato: carcere fino a 8 anni per interventi fittizi o importi gonfiati - pag. 4

## LAVORO E PREVIDENZA

• Dall'emergenza sanitaria ai 50 anni dello Statuto dei lavoratori: quale lezione per il futuro? - pag. 14

• Bonus Covid-19 maggio 2020: a chi spetta e come chiederlo - pag. 16

• Identità digitale: dall'1 ottobre stop al rilascio dei PIN per l'accesso al portale INPS - pag. 20

• CIG in deroga aziende plurilocalizzate: istanze telematiche di proroga a partire dal 24 luglio - pag. 20

## FINANZIAMENTI

• Fondo di garanzia esteso alle attività agricole - pag. 22

## IMPRESA

• Decreto Semplificazioni: PEC e domicilio digitale obbligatori tra imprese, professionisti e PA - pag. 23

• Srl e nomina dell'organo di controllo: cosa succede dopo la nuova proroga - pag. 25

• Dazi all'importazione: è possibile la revisione anche dopo la verifica - pag. 27

• Società a controllo pubblico: l'applicazione delle misure di allerta ai tempi del Covid19 - pag. 27

## IN EVIDENZA

## Il sistema 231 rischia di morire. Anche per la direttiva PIF

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

In ossequio alla direttiva PIF, il legislatore italiano interviene ancora una volta in materia tributaria, inasprendo il trattamento sanzionatorio delle persone fisiche e ampliando ulteriormente il catalogo dei reati la cui commissione può coinvolgere le persone giuridiche ed esporle a sanzioni pecuniarie ed interdittive. Nessuno vuole l'impunità di enti che sono i mandanti e i beneficiari del reato commesso dalla persona fisica, ma serve consapevolezza che ogni variazione del catalogo dei reati impone di rivedere il modello organizzativo, di adeguare la struttura, di formare e informare i dipendenti e i terzi. E allora attenzione: il sistema 231 non perderebbe la sua ragion d'essere?

La **forza** del **sistema 231**, e cioè (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), è della configurazione di un mini-sistema processuale gestito da un giudice penale e diretto ad accertare e sanzionare l'eventuale **responsabilità amministrativa "da reato"** di un **ente** per l'illecito penale commesso da una persona fisica nel suo interesse e/o vantaggio nella sua capacità selettiva, e cioè nella **capacità** di individuare **tas-sative fattispecie** meritevoli di aggiungere alla responsabilità penale della persona fisica (art. 27 comma 1, Cost.) la responsabilità per la colpa dell'ente stesso che ha facilitato o non contrastato la



## Dall'emergenza sanitaria ai 50 anni dello Statuto dei lavoratori: quale lezione per il futuro?

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

All'inizio di quest'anno si intravedeva all'orizzonte, tra le tappe più importanti, il 50° anniversario dello Statuto dei lavoratori. L'emergenza sanitaria di questi mesi non solo ha stravolto i piani per la celebrazione di questa legge, ma ha aperto la strada ad una serie di riflessioni. La solidità dello Statuto dei lavoratori emerge di fronte all'alluvionale decretazione d'urgenza che in questi mesi è diventata l'unico strumento di regolazione, con un impatto devastante anche sul mercato del lavoro. Oggi, sono maturi i tempi per uno Statuto dei lavori che restituisca centralità al lavoro in tutte le sue diverse declinazioni - autonomo, subordinato, parasubordinato, occasionale. Perché senza lavoro non ci può essere un futuro...

Quando all'inizio di quest'anno si facevano le prime previsioni e le prime analisi su quale sarebbe stato lo scenario che avremmo avuto davanti nel corso dell'anno, considerando la lieve ma costante **ripresa dell'economia**, le prospettive di una certa qual stabilizzazione delle più importanti riforme degli ultimi anni in materia di diritto del lavoro ancorché non organiche e accompagnate peraltro da una prima significativa giurisprudenza diretta a dare una importante battuta



Fisco

L'Editoriale di Piermaria Corso

## Il sistema 231 rischia di morire. Anche per la direttiva PIF

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

In ossequio alla direttiva PIF, il legislatore italiano interviene ancora una volta in materia tributaria, inasprendo il trattamento sanzionatorio delle persone fisiche e ampliando ulteriormente il catalogo dei reati la cui commissione può coinvolgere le persone giuridiche ed esporle a sanzioni pecuniarie ed interdittive. Nessuno vuole l'impunità di enti che sono i mandanti e i beneficiari del reato commesso dalla persona fisica, ma serve consapevolezza che ogni variazione del catalogo dei reati impone di rivedere il modello organizzativo, di adeguare la struttura, di formare e informare i dipendenti e i terzi. E allora attenzione: il sistema 231 non perderebbe la sua ragion d'essere?

La **forza del sistema 231**, e cioè della configurazione di un mini-sistema processuale gestito da un giudice penale e diretto ad accertare e sanzionare l'eventuale **responsabilità amministrativa "da reato"** di un **ente** per l'illecito penale commesso da una persona fisica nel suo interesse e/o vantaggio (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), è nella sua capacità selettiva, e cioè nella **capacità** di individuare **tassative fattispecie** meritevoli di aggiungere alla responsabilità penale della persona fisica (art. 27 comma 1, Cost.) la responsabilità per la colpa dell'ente stesso che ha facilitato o non contrastato la commissione del reato.

L'elenco di questi reati, chiamati "presupposto" perché idonei - solo essi - a rendere possibile un processo e una sanzione per la persona giuridica, è nato ed è rimasto tassativo, risolvendosi in un *numerus clausus*: senonché dal 2001 ad oggi si registra una **elefantiasi del catalogo dei reati "presupposto"** dovuto a diversi, ma convergenti fattori.

Innanzitutto, si è diffusa la convinzione che l'**attività di contrasto** a determinati reati **non** è seria, completa ed effettivamente **deterrente**, se non viene coinvolta, accanto alla persona fisica, la persona giuridica (così semplificando il concetto di ente di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 231/2001). Il ragionamento ha una sua base, ma l'**applicazione concreta** ha prodotto **degenerazioni** quali la responsabilità dell'ente per reati non significativi di regola di un coinvolgimento dell'ente: si pensi al reato di mutilazione degli organi genitali femminili (fattispecie per la quale non esistono precedenti che abbiano visto coinvolto un ente in oltre 14 anni dalla introduzione di questo reato "presupposto"). Di certo è iniziato un **processo inflattivo** reso evidente dagli articoli 24-26, D.Lgs. n. 231/2001, apparentemente tra norme ma - in realtà - enormemente di più, grazie all'introduzione di fattispecie bis, ter, etc. che hanno indotto il legislatore a rispolverare il latino e la numerazione romana.

In secondo luogo, il **legislatore italiano** ha svolto

compiutamente il suo ruolo, contribuendo ad **ampliare il catalogo dei reati "presupposto"** sulla scia di una politica criminale che colpisce la persona fisica cui il reato è attribuito (pene principali ed accessorie più gravose, intercettazioni di ogni tipo, misure cautelari personali e reali, confisca diretta ed indiretta, restrizioni nei giudizi speciali, ridotte possibilità di condanna a pena da non espiare in carcere) e vi aggiunge la **responsabilità "da reato" dell'ente, non penale, ma amministrativa**, e - nella sostanza - **produttiva di identiche conseguenze** dirette o indirette (si pensi alle misure interdittive e alle ricadute su terzi estranei e incolpevoli).

Ciò è avvenuto sulla base di una carente visione di insieme, ma l'**effetto pratico** è quello di una **elefantiasi del sistema sanzionatorio** sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in un contesto in cui tutti - a parole - si pronunciano per una deflazione robusta delle fattispecie incriminatrici, non fosse altro che per la riconosciuta incapacità dell'attuale macchina giudiziaria di gestire la risposta alla domanda di giustizia, e tutti (o quasi) - nei fatti - operano per un **uso robusto della sanzione penale** e delle misure ablativo-patrimoniali e per una effettiva espiatione delle pene irrogate. Infine, l'**Europa** incide sempre di più nelle scelte di politica criminale degli Stati comunitari e, in particolare, sollecita **sanzioni dissuasive anche a carico degli enti**, nella convinzione che dietro plurimi gravi reati ci sia sempre una responsabilità corporativa, con la conseguenza che la persona giuridica o contrasta in modo serio determinati reati commessi da persone apicali o non apicali della sua struttura - all'uopo organizzandosi sul piano preventivo e repressivo - o rischia di trovarsi essa stessa sul banco degli imputati (termine anche formalmente corretto perché la responsabilità - sia pure amministrativa - viene accertata attraverso le forme processuali penali).

È il caso - per rimanere nella attualità - del **D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75**, di attuazione della legge delega 4

ottobre 2019 n. 117 che, a sua volta, vuole recepire la direttiva UE n. 2017/1371, relativa alla **lotta** contro la **frode** che lede gli **interessi finanziari** dell'**Unione europea** mediante il **diritto penale**.

In ossequio a detta **direttiva PIF** (acronimo per protezione degli interessi finanziari, ovviamente della UE) il legislatore italiano interviene ancora una volta in materia tributaria, dopo averlo fatto con il D.Lgs. n. 158/2015 e, soprattutto, con la legge n. 157/2019, **inaspren- do il trattamento sanzionatorio delle persone fisiche e ampliando** ulteriormente il catalogo dei **reati** la cui commissione può coinvolgere l'**ente** ed esporlo a sanzioni pecuniarie ed interdittive. L'intervento è anche in settori non strettamente tributari, coinvolgendo il reato di contrabbando e di frode in agricoltura, etc.

Sia ben chiaro che **nessuno vuole l'impunità di enti** che sono i mandanti e i beneficiari del reato commesso dalla persona fisica, ma serve consapevolezza che ogni variazione del catalogo impone all'ente di rivedere il

**modello organizzativo**, di adeguare la struttura, di formare ed informare i dipendenti e i terzi.

**Leggi anche** Reati tributari presupposto della responsabilità 231: come aggiornare i modelli organizzativi

Se il numero dei reati per i quali l'ente è chiamato ad adattare la sua organizzazione è crescente a dismisura, tanto vale dire che - come in effetti è - l'ente deve impegnarsi a **contrastare** la commissione di **qualsiasi reato**.

Il sistema 231 verrebbe a **perdere** la sua **ragion d'essere**, per il configurarsi di troppe eccezioni, e verrebbe meno il particolare stimolo all'ente ad adottare strategie finalizzate ad evitare coinvolgimenti: in buona sostanza, l'ente deve organizzarsi per contrastare la commissione di qualsiasi reato da parte di chiunque, apicale o non apicale, ritenga di agire nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Può farlo o no, ma un **sistema 231 malato di ubiquità** non avrebbe molto senso.

## Fisco

Per imprese e contribuenti

## Superbonus 110% a rischio reato: carcere fino a 8 anni per interventi fittizi o importi gonfiati

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Nell'ambito del superbonus 110%, sia l'impresa che esegue i lavori sia il beneficiario degli stessi rischiano fino a otto di carcere in caso di lavori fittizi o, quantomeno, a importi gonfiati. Nel caso di indebita fruizione del credito di imposta del 110% (perché ad esempio le opere risultano non realmente realizzate o sono state poste in essere ma il costo è stato sovrastimato o ancora i soggetti risultanti dalla fattura sono diversi da quelli effettivi), sono configurabili molteplici reati, specificamente quello di emissione (e speculare utilizzo) di fatture per operazioni inesistenti, nonché l'illecito penal-tributario di indebita compensazione.

Fatturare **lavori fittizi**, o quantomeno importi gonfiati, al fine di poter beneficiare del superbonus 110% può costare **fino a otto di carcere** tanto all'impresa che esegue i lavori, quanto al beneficiario degli stessi.

Nel caso di **indebita fruizione** del credito di imposta del 110% per gli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, di raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, nonché per gli altri lavori contemplati dal decreto legge Rilancio, perché ad esempio le opere risultino non realmente realizzate, o siano state poste in essere ma il costo sia stato sovrastimato, o ancora i soggetti risultanti dalla fattura siano diversi da quelli effettivi, sono configurabili molteplici reati, e specificamente quello di **emissione** (e speculare utilizzo) di **fatture per operazioni inesistenti** di cui rispettivamente agli articoli 8 e 2, D.Lgs. n. 74/2000, così come l'illecito penale di **indebita compensazione** di cui all'art. 10-*quater* dello stesso decreto.

### Reati configurabili

I reati che vengono in rilievo sono i seguenti:

- **emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**, di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000, che punisce "con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". Al comma 2-*bis* si precisa che "se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni";
- **"dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"** di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 7/2000, che punisce "con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi". Anche in questo caso, "se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni";

- **"indebita compensazione"** di cui all'art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000, che punisce "con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

### Definizione di operazioni inesistenti

Al fine di chiarire l'ampio novero delle ipotesi in cui si potrebbe essere chiamati a rispondere di emissione e utilizzo di fatture false, e specificamente non solo quando il lavoro sia totalmente fittizio, ma anche qualora gli importi risultino gonfiati, è necessario richiamare le definizioni previste in apertura dal D.Lgs. n. 74/2000.

La seconda parte della lettera a) dell'art. 1 contempla infatti **tre modelli di falsificazione**, ovvero:

- le "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte";
- "l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale";
- il riferire "l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi",

e riconduce così al *genus* delle operazioni inesistenti tre fattispecie, e precisamente le **operazioni oggettivamente inesistenti** (in quanto mai effettuate, totalmente o parzialmente), le **sovrappatture** (consistenti nell'aumento fittizio di passività in parte esistenti) e le **operazioni soggettivamente inesistenti** (in quanto concluse fra soggetti in tutto o in parte diversi da quelli che le hanno poste in essere).

### L'interpretazione della Cassazione

Chiara sul punto la posizione della Suprema Corte, che ancora di recente (Cass. pen., 15 novembre 2019, n. 1998) ha ripreso l'orientamento consolidato (Cass. pen., 1° luglio 2013, n. 28352, nonché Cass. pen., 29 luglio 2011, n. 30250) per cui la **rilevanza penale** sussiste sia nell'ipotesi di **inesistenza oggettiva** dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di **inesistenza soggettiva**, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di **sovrappatturazione qualitativa**, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Quanto all'inesistenza soggettiva, nonostante l'utilizzo del plurale "soggetti", gli interpreti sono concordi che sia sufficiente che la falsità riguardi uno soltanto dei soggetti coinvolti nell'operazione, sia esso il destinatario del documento o colui che viene indicato come emittente, purché ricorrano tutti i requisiti richiesti per l'integrazione delle singole fattispecie.

### Definizione del fine di evasione

Al fine di evidenziare come il reato di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000, per la configurabilità del quale il legislatore richiede il fine di consentire a terzi l'evasione, sussista anche se il cliente che riceve la fattura **cede il credito alla ditta** che esegue i lavori, si richiama inoltre l'altra definizione di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (peraltro testualmente ribadita anche dalla Relazione al decreto) che, alla lettera d) dell'art. 1, contempla la possibilità di consentire a terzi il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, precisando infatti che "il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione si intendono **comprensivi**, rispettivamente, anche del fine di conseguire un **indebito rimborso** o il riconoscimento di un **inesistente credito d'imposta**, e del fine di consentirli a terzi".

### Quando e chi risponde di reato nell'ambito del superbonus

In capo all'**impresa che esegue i lavori**, e quindi che

emette le fatture, sarà dunque configurabile il delitto previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000 sia nel caso in cui i lavori non vengano svolti, ovvero riguardino interventi del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso al bonus 110%, sia nel caso di sovrappatturazione dei lavori pur effettivamente eseguiti, per beneficiare di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante, nonché per far rientrare nella spesa anche interventi non ricompresi tra quelli contemplati dal decreto Rilancio.

Ancora, sussisterà il reato nel caso in cui l'emittente la fattura sia un **soggetto diverso dalla ditta** che ha **effettivamente realizzato** le opere, e la falsità documentale sia presumibilmente riconducibile all'esigenza di identificare un soggetto che possa in concreto utilizzare il credito ceduto dal cliente.

Riguardo a **chi ha beneficiato dei lavori**, invece, considerato che il D.Lgs. n. 74/2000 esclude espressamente all'art. 9 che un medesimo soggetto possa rispondere penalmente dell'utilizzo delle fatture e del concorso nell'emissione delle stesse, va distinto il caso del cliente che detragga l'imposta e quindi l'ipotesi di fatture indicate in dichiarazione, da quello in cui la persona non si sia avvalsa della fattura: nel primo caso sussisterà il reato di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, nel secondo il cliente verrà imputato per il reato di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000, in concorso con la ditta emittente la fattura.

Infine, chi, consapevole dell'inesistenza del credito, lo **utilizzi in compensazione** rischia la contestazione del reato di cui all'art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000 ogniqualvolta si superi la soglia di rilevanza penale; ipotesi che, tenuto conto che gli interventi sono recuperati in dichiarazione dei redditi in 5 anni, implica che la ditta a cui ad esempio i clienti hanno ceduto i crediti abbia svolto lavori ammessi al beneficio del 110% per **più di 227.270 euro** ( $227.270 / 5 \text{ anni} = 45.454 \text{ euro}$  e  $110\%$  di  $45.454 = 50.000 \text{ euro}$ , ovvero la **soglia di rilevanza penale**).

Da escludersi invece, la configurabilità del delitto di **truffa aggravata dal danno allo Stato**, ritenendolo la giurisprudenza assorbito dai reati fiscali, che si collocano in un rapporto di specialità.

Bonus 110% e rischio penale			
Reato configurabile	Chi risponde del reato	In quale ipotesi ne risponde	Pena

art. 8, D.Lgs. n. 74/2000 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	- <b>ditta</b> che esegue i lavori, - <b>cliente</b> , in concorso con la ditta, nel caso in cui non indichi la fattura in dichiarazione, ma ceda il credito	- lavori non realizzati; - lavori effettivamente svolti ma sovrappatturazione degli importi; - lavori effettivamente svolti ma da soggetti differenti dall'emittente la fattura	- reclusione da 4 a 8 anni per passivi fittizi pari o superiori a 100.000 euro; - reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per passivi inferiori a 100.000 euro
art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	- <b>cliente</b> , che indichi la fattura in dichiarazione per usufruire della detrazione	- lavori non realizzati; - lavori effettivamente svolti ma sovrappatturazione degli importi; - lavori effettivamente svolti ma da soggetti differenti dall'emittente la fattura	- reclusione da 4 a 8 anni per passivi fittizi pari o superiori a 100.000 euro - reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per passivi inferiori a 100.000 euro
Art. 10- <i>quater</i> , D.Lgs. n. 74/2000 - indebita compensazione	- <b>contribuente</b> che, consapevole dell'inesistenza del credito, lo utilizzi in compensazione	- importo annuo superiore a 50.000 euro	- reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni



## Fisco

L'Atto di indirizzo del Mef

## La lotta all'evasione e all'elusione fiscale rappresenta ancora un obiettivo prioritario

La lotta all'evasione e all'elusione fiscale continuerà ad essere considerata un obiettivo prioritario per l'Amministrazione finanziaria. E' quanto ribadito nell'Atto di indirizzo sulle politiche fiscali per gli anni 2020-2022, firmato dal Ministro, Roberto Gualtieri e pubblicato sul sito del Mef. Il documento sottolinea inoltre la centralità della politica di diminuzione della pressione fiscale e di riduzione del *tax gap* come priorità dell'Amministrazione finanziaria, per contribuire ad assicurare una maggiore equità del prelievo fiscale. Per il 2020, si dovrà tener conto della grave situazione economica e sociale creatasi a seguito dell'emergenza COVID-19, ma anche si dovrà cogliere le opportunità legate all'accelerazione della trasformazione digitale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul portale **L'Atto di indirizzo** sulle politiche fiscali per gli anni 2020-2022, firmato dal Ministro, **Roberto Gualtieri**.

Tra gli **obiettivi** principali:

- migliorare la *governance* del sistema fiscale;
- sostenere la crescita del Paese ed elevare la qualità dei servizi resi ai contribuenti-utenti,
- favorire la *compliance* volontaria e prevenire gli inadempimenti tributari,
- contrastare l'evasione e l'elusione fiscale,
- assicurare la legalità negli ambiti di competenza.

Tra l'altro, il Ministero ha avviato una revisione della **struttura organizzativa** e funzionale dell'Amministrazione fiscale e questo insieme di azioni contribuirà nel prossimo triennio a migliorare la *performance* dell'Amministrazione finanziaria, nella prospettiva di mitigare gli effetti economico-sociali conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e così di ridurre la pressione fiscale sui contribuenti, con un sistema fiscale sempre più equo e favorevole al rilancio economico del Paese.

L'Atto di indirizzo dà risalto allo sforzo di **ripresa dell'Italia**, con le numerose misure di natura fiscale ed economica adottate dal Governo con il D.L. 18/2020, cd. Cura Italia, il D.L. 23/2020, cd. decreto Liquidità e con il D.L. 34/2020, cd. Decreto Rilancio.

Il documento sottolinea la centralità della politica di diminuzione della **pressione fiscale** e di riduzione

del *tax gap* come priorità dell'Amministrazione finanziaria, per assicurare una maggiore equità del prelievo fiscale. Ovviamente, in tale contesto legato all'emergenza COVID-19, la lotta all'evasione e all'elusione fiscale continuerà ad essere un obiettivo fondamentale.

Infatti, questi obiettivi saranno perseguite all'interno di un più ampio quadro di **riforma fiscale** che migliori l'equità e l'efficienza del sistema tributario.

Ad esempio nell'ambito della **lotta all'evasione** e all'elusione fiscale occorre monitorare il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificarne il grado di propensione all'adempimento negli anni successivi e, più in generale, per valutare il livello di fedeltà fiscale, nonché rafforzare **l'efficacia della riscossione**.

Per quanto riguarda il **2020**, il documento sottolinea l'importanza di tener conto della grave situazione economica e sociale creatasi a seguito **dell'emergenza COVID-19**, ma anche quella di cogliere le opportunità legate all'accelerazione della trasformazione digitale verificatasi, proseguendo e rafforzando il processo di semplificazione ed **efficientamento** dell'attività amministrativa.

In tal senso sono devonono essere lette le norme introdotte dall'articolo 139 del Decreto Rilancio in tema di rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza COVID-19.

Inoltre, il documento individua le linee guida con cui ciascuna componente dell'Amministrazione finanziaria deve contribuire a dare attuazione alle azioni strategiche individuate, con le specifiche attività dirette al conseguimento degli obiettivi.

Queste attività contribuirebbero a una maggiore **competitività delle imprese** italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia, ponendo l'accento, per quanto riguarda i presidi di legalità, sulle azioni che riguardano le operazioni doganali e il settore dei giochi pubblici, comprese quelle dirette a contrastare fenomeni criminali connessi.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, documento 16/07/2020

## Fisco

Corte di Giustizia UE

## Gli avvocati sono soggetti

## passivi IVA

La persona che esercita l'attività di avvocato è soggetto passivo dell'Iva. E' quanto ha dichiarato la Corte di Giustizia UE nella sentenza alla causa n. C-424/19 nella quale ha dichiarato altresì che il diritto dell'Ue osta a che, nell'ambito di una controversia relativa all'Iva, il giudice nazionale applichi il principio dell'autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia non verta su un periodo d'imposta identico a quello della controversia che ha dato luogo alla decisione definitiva, né abbia il medesimo oggetto, e l'applicazione di tale principio costituisca un ostacolo alla presa in considerazione della normativa dell'Ue in materia di Iva.

Uno studio legale con sede in Romania, il 28 maggio 2015 ha chiesto all'amministrazione delle finanze pubbliche del 3° distretto di essere cancellato, con effetto dal 2002, dal registro dei soggetti passivi IVA e il rimborso dell'IVA percepita da tale amministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014, in quanto sarebbe stato iscritto per errore in detto registro.

Dato che l'amministrazione non aveva risposto a tale domanda, lo studio legale ha citato i convenuti nel procedimento principale dinanzi al tribunale superiore di Bucarest che ha comunque respinto il ricorso.

A sostegno del ricorso proposto contro tale decisione presso la corte d'appello di Bucarest, Romania, lo studio legale si è avvalso dell'autorità di cosa giudicata, richiamando una sentenza del 30 aprile 2018, divenuta definitiva, con la quale il medesimo giudice, ha dichiarato che un contribuente che pratica la libera professione di avvocato, non esercita alcuna attività economica e, di conseguenza, non può essere considerato effettuare operazioni di consegna di beni o di prestazione di servizi, dal momento che i contratti conclusi con i suoi clienti sono contratti di assistenza legale e non contratti di prestazione di servizi.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di chiarire la soggettività passiva di una persona che esercita l'attività di avvocato e se, in materia di imposta sul valore aggiunto, l'avvocato non ceda beni, non eserciti un'attività economica e non concluda contratti di prestazione di servizi, bensì contratti di assistenza legale.

### Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue nella sentenza alla causa n. C-424/19 del 16 luglio 2020 ha precisato che la direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto, considera «**soggetto passivo**» **chiunque** esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di

detta attività. Il termine «chiunque» da una definizione ampia della nozione di «soggetto passivo», incentrata **sull'indipendenza** nell'esercizio di un'attività economica nel senso che tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, e anche gli enti privi di personalità giuridica, che obiettivamente soddisfino i criteri di cui a tale disposizione, devono essere considerate soggette all'IVA. Inoltre la nozione di «attività economica» come riferita a qualsiasi attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprende, in particolare, le libere professioni o assimilate. Poiché la professione di avvocato costituisce una libera professione, deve essere considerata come un «soggetto passivo» ai sensi di tale disposizione.

In merito alla seconda questione relativa alla richiesta del giudice di chiarire se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell'ambito di una controversia relativa all'IVA, un giudice nazionale applichi il principio **dell'autorità di cosa giudicata**, qualora l'applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che detto giudice prenda in considerazione la normativa dell'Unione in materia di IVA, la Corte di Giustizia UE ritiene che il diritto dell'Ue non impone al giudice nazionale di disapplicare tale principio. E questo neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione contrastante con il diritto dell'Ue, il quale non impone che, al fine di tenere conto dell'interpretazione di una disposizione di tale diritto adottata dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba riesaminare una sua decisione che goda dell'autorità di cosa giudicata, fatto salvo il rispetto dei principi unionali di equivalenza e di effettività.

Nella fattispecie risulta che la sentenza nazionale definitiva non riguarderebbe gli **stessi periodi d'imposta** della controversia principale, **né lo stesso oggetto**. La Corte di Giustizia dichiara dunque che il diritto dell'Ue osta a che, nell'ambito di una controversia relativa all'Iva, il giudice nazionale applichi il principio dell'autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia **non verta** su un periodo d'imposta identico a quello della controversia che ha dato luogo alla decisione definitiva, né abbia il medesimo oggetto, e l'applicazione di tale principio costituisca un ostacolo alla presa in considerazione della normativa dell'Ue in materia di Iva.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 16/07/2020, causa n. C-424/19



## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Quando è possibile la compravendita di veicoli senza Iva

Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'Iva mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 luglio 2020. Con una finalità antifrode ad oggi le fattispecie che derogano al versamento dell'IVA con "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono oggetto di una preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 265336 del 17 luglio 2020 riguardante i termini e le modalità della verifica da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle **condizioni di esclusione** dal **versamento** dell'Iva con "F24 Versamenti con elementi identificativi", ai fini **dell'immatricolazione** o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

Il DL n. 262 del 2006 ha previsto l'obbligo di **versamento dell'Iva** con il modello F24 Versamenti con elementi identificativi per la successiva **immatricolazione di veicoli** di provenienza comunitaria, ed è stato introdotto un primo importante presidio contro le frodi intracomunitarie nel settore della compravendita di autoveicoli e motoveicoli.

Però ulteriori criticità vi sono state per l'uso improprio e fraudolento delle **deroghe** previste nel sistema di assolvimento dell'Iva e quindi con un chiaro intento antifrode, il DL n. 124 del 2019 ha esteso agli acquisti effettuati da soggetti privati, che non realizzano una transazione assimilabile agli **acquisti intracomunitari**, il controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni derogatorie al versamento dell'Iva con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", controllo propedeutico alla successiva immatricolazione.

Attualmente, quindi, tutte le fattispecie che **derogano** al versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono oggetto di una preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il nuovo provvedimento stabilisce le modalità e i termini delle **verifiche** che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare in tutte le ipotesi in cui non è previsto versamento dell'Iva con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

La **finalità antifrode** della novella legislativa rappresenta il fulcro degli adempimenti richiesti agli uffici competenti in sede di lavorazione delle istanze e funge da discriminare ai fini degli **approfondimenti** richiesti e delle tempistiche necessarie per la lavorazione delle istanze.

Le ipotesi di **esclusione** dal versamento dell'Iva con "F24 Versamenti con elementi identificativi" riguardano:

- gli acquisti, effettuati **nell'esercizio di imprese**, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli **usati** provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea e che presentano i requisiti per essere inclusi nel regime Iva dei beni usati;

- gli acquisti, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea e destinati ad essere utilizzati dall'acquirente come beni **strumentali** all'esercizio dell'attività artistica, professionale o d'impresa;

- gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell'Unione Europea, **fuori dall'esercizio di imprese**, arti e professioni.

Al fine della verifica sulla sussistenza delle **condizioni di esclusione** dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il soggetto passivo Iva presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti l'esistenza dei requisiti.

L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli **originali esibiti** e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (**C.E.D.**) del Dipartimento per i trasporti.

In caso di esito positivo della **verifica** effettuata, l'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo e del motoveicolo al **centro elaborazione dati** (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "**F24 Versamenti con elementi identificativi**".

La verifica sulla sussistenza delle condizioni di **esclusione dal versamento** dell'Iva mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" si esaurisce

nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 17/07/2020, n. 265336

### Fisco

La circolare 21/E

## Pensionati esteri nel Mezzogiorno: come accedere al regime opzionale

In tema di imposta sostitutiva per pensionati esteri che si trasferiscono nel mezzogiorno, il riferimento alle pensioni di ogni genere porta a considerare ricomprese anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21 del 17 luglio 2020. La persona fisica deve trasferire la propria residenza fiscale da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 21 del 17 luglio 2020, riguardante l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di **redditi da pensione** di fonte **estera** che trasferiscono la propria residenza fiscale nel **Mezzogiorno**.

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto nel TUIR l'articolo 24-ter, che riguarda un regime fiscale agevolato, in vigore a partire dal periodo di imposta 2019, a cui possono accedere le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il regime agevolato consente ai **contribuenti** di poter optare per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero in luogo della disciplina ordinaria.

Pertanto le **persone fisiche non residenti**, trasferendo la propria residenza fiscale in alcuni Comuni del Mezzogiorno, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, ad **un'imposta sostitutiva**, con aliquota del **7 per cento** da applicarsi fino ad un massimo di dieci periodi d'imposta a partire da quello di prima opzione.

In tal modo si vogliono incentivare gli **investimenti**, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con

popolazione non superiore ai 20.000 abitanti da parte di persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In virtù delle modifiche apportate con il decreto crescita si è avuta l'estensione a **dieci anni** della durata massima del regime opzionale inizialmente fissata a sei anni.

### A chi si applica

Possono optare per il regime fiscale in questione le persone fisiche **non residenti** titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle **regioni** Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nella zona colpita da sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Si tratta di soggetti destinatari di **trattamenti pensionistici** di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Il riferimento alle **pensioni di ogni genere** porta a considerare ricomprese anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

La persona fisica deve trasferire la propria **residenza fiscale** da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in Italia e, in particolare, in uno dei predetti comuni.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Invece, non ha alcun rilievo la **nazionalità** del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano.

### Il regime agevolato

L'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del **7 per cento** per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del TUIR.

Questa norma prevede che i redditi si considerano

prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

L'art. 23 TUIR prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei **non residenti**, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato. Un reddito si considera **prodotto all'estero** soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle normativamente previste, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Si considerano, invece, prodotti nel **territorio dello Stato**:

- i redditi fondiari;
- i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione di interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati;
- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso;
- nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con alcune specifiche esclusioni;
- i redditi imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

Si considerano, inoltre, prodotti nel **territorio dello Stato**, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

- le indennità di **fine rapporto**;
- i **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente;
- i compensi per l'uso di **opere dell'ingegno**, brevetti industriali e marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

Restano, dunque, esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni per i soggetti residenti, tutti i redditi **prodotti in Italia** dai soggetti che si siano trasferiti in

Italia ed abbiano optato per il regime fiscale in esame. Il contribuente che fruisce del regime agevolato può godere delle **deduzioni** dell'articolo 10 del TUIR e delle detrazioni concesse dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del TUIR, se collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia. Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a **imposizione sostitutiva**.

### L'efficacia dell'opzione

Le persone fisiche possono optare per l'applicazione **dell'imposta sostitutiva** su tutti i redditi prodotti oltre frontiera di qualunque categoria.

L'opzione è esercitata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia in uno dei Comuni descritti ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'opzione è valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei **termini ordinari**, sia se esercitata con la **dichiarazione tardiva** e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

Qualora il contribuente abbia versato **l'imposta sostitutiva** entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi e non abbia perfezionato l'opzione in sede dichiarativa, può comunque avvalersi dell'istituto della **remissione in bonis** esercitando l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Quindi nell'ipotesi in cui il contribuente non si avvalga della remissione in bonis, nonostante il versamento tempestivo dell'imposta sostitutiva, l'opzione per il regime non potrà, quindi, considerarsi perfezionata.

L'opzione esercitata ha effetti anche per i **periodi d'imposta successivi**, salvo che non intervenga un'ipotesi di **cessazione degli effetti** o di revoca dell'opzione.

Quindi, i soggetti che intendono accedere al regime opzionale in esame, a partire dal 2019, dovranno esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020.

E' prevista inoltre la facoltà di escludere dall'applicazione **dell'imposta forfettaria sostitutiva** i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Il contribuente può scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni. La scelta deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di **esclusione dall'opzione**.

Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l'opzione valgono le ordinarie **regole di tassazione** vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale

diritto al beneficio del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, se spettante. Si precisa, tuttavia, che tale **credito d'imposta** non è in alcun modo compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria.

La Legge di bilancio 2019 stabilisce che l'**esercizio dell'opzione** produce **ulteriori effetti** per il contribuente:

- esonero dall'**obbligo di monitoraggio** fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana;

- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (**IVIE**);

- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (**IVAFE**).

### La revoca dell'opzione

L'opzione è **revocabile** dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Inoltre, in base all'articolo 24-ter, gli effetti dell'opzione non si producono laddove: sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o cessano al venir meno dei medesimi requisiti.

### Decesso del contribuente

In caso di **decesso del contribuente** che ha esercitato l'opzione, la presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora necessaria, sarà effettuata dagli eredi per conto del de cuius.

Se il contribuente è deceduto prima di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva relativa all'annualità precedente, gli eredi, se intenzionati a mantenere il regime di tassazione sostitutiva per detta annualità, devono provvedere al **versamento** per conto del de cuius.

Quanto ai redditi del de cuius realizzati dal 1° gennaio fino al decesso, gli eredi possono scegliere di versare l'imposta sostitutiva al fine di applicare il regime anche per tale **annualità**.

Qualora, invece, il contribuente sia **deceduto dopo** aver versato l'imposta sostitutiva relativamente all'annualità precedente, gli eredi potranno decidere se, relativamente ai redditi del de cuius realizzati dal 1° gennaio alla data del decesso, applicare il regime opzionale provvedendo a versare la relativa imposta sostitutiva.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 17/07/2020, n. 21

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Crediti assistenziali e previdenziali: non cambia la disciplina se affidati all'agente della riscossione

La disciplina della prescrizione dei crediti di natura previdenziale ed assistenziale non può essere modificata in ragione del solo affidamento all'agente della riscossione, alla pari del previsto termine di prescrizione quinquennale. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15292 depositata il 17 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione notificava ad un lavoratore alcune cartelle di pagamento, per mezzo delle quali intimava il pagamento dei contributi previdenziali INPS ed INAIL. I suddetti provvedimenti erano impugnati innanzi al Tribunale per accertare e sentire dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Il Giudice accoglieva l'istanza dichiarando la prescrizione e la decisione era confermata anche dalla Corte di Appello. In particolare, i giudici di merito oltre a dichiarare prescritti i crediti, chiarivano che si doveva ritenere applicato il termine ordinario di prescrizione in quanto non potevano ritenersi idonei, ai fini interruttivi, gli sgravi effettuati dall'ente e non contestati dal contribuente. Avverso detta sentenza l'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, chiedendo in particolare di valutare le corrette norme applicabili ed alla presunta interruzione del corso, in seguito alla presentazione del ricorso da parte del lavoratore.

### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15292 depositata il 17 luglio 2020, ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Preliminarmente i giudici di legittimità asseriscono che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura, la previsione di diritti ed obblighi, non determina il mutamento della natura di credito previdenziale ed assistenziale, tecnicamente assoggettato ad una specifica disciplina. Alla pari, non è possibile modificare il regime prescrizione, che per i contributi è incompatibile con il principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione. Pertanto in riferimento alla prima questione relativa alla disciplina applicabile, prosegue la Corte, richiamando un consolidato orientamento, in

assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2953 cc, deve applicarsi la speciale disciplina prevista della legge 335/1995. Quanto, invece, in relazione alla presunta interruzione del corso della prescrizione, i giudici della Corte hanno chiarito che ai sensi e per gli effetti dell'art 2943 1c cc, il corso è interrotto dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione, conservativo od esecutivo, non potendosi quindi ritenere sufficiente una mera domanda di accertamento negativo proposta dal debitore. La ragione, prosegue la Corte, risiede proprio nella necessità di sanzionare l'inerzia del titolare dell'esercizio del diritto. Da qui il rigetto del ricorso.

*A cura della Redazione*



## Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Francesco Rotondi

## Dall'emergenza sanitaria ai 50 anni dello Statuto dei lavoratori: quale lezione per il futuro?

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

All'inizio di quest'anno si intravedeva all'orizzonte, tra le tappe più importanti, il 50° anniversario dello Statuto dei lavoratori. L'emergenza sanitaria di questi mesi non solo ha stravolto i piani per la celebrazione di questa legge, ma ha aperto la strada ad una serie di riflessioni. La solidità dello Statuto dei lavoratori emerge di fronte all'alluvionale decretazione d'urgenza che in questi mesi è diventata l'unico strumento di regolazione, con un impatto devastante anche sul mercato del lavoro. Oggi, sono maturi i tempi per uno Statuto dei lavori che restituisca centralità al lavoro in tutte le sue diverse declinazioni - autonomo, subordinato, parasubordinato, occasionale. Perché senza lavoro non ci può essere un futuro...

Quando all'inizio di quest'anno si facevano le prime previsioni e le prime analisi su quale sarebbe stato lo scenario che avremmo avuto davanti nel corso dell'anno, considerando la lieve ma costante **ripresa dell'economia**, le prospettive di una certa qual stabilizzazione delle più importanti riforme degli ultimi anni in materia di diritto del lavoro ancorché non organiche e accompagnate peraltro da una prima significativa giurisprudenza diretta a dare una importante battuta d'arresto allo sviluppo della Gig Economy (mi riferisco alla decisione della Cassazione sul caso Foodora che ha dato un duro colpo al capitolo delle collaborazioni organizzate dal committente nel nostro paese), si intravedeva all'orizzonte, tra le tappe più importanti dell'anno il **50° anniversario dello Statuto dei lavoratori**. Una celebrazione importante per una legge che è riuscita a restare in tutti questi anni un granitico punto di riferimento del nostro diritto del lavoro e sindacale, ma che si è anche molto rinnovata grazie al costante lavoro della giurisprudenza che spesso ha anticipato importanti riforme: si pensi alla disciplina delle **mansioni** e dell'**inquadramento contrattuale**, alla disciplina dei **controlli a distanza** ma anche alla disciplina sulla rappresentanza sindacale. Per non parlare dell'**art. 18** sulle conseguenze del licenziamento riconosciuto illegittimo che ha resistito fino alla riforma Fornero del 2012. Ma si pensi anche alla capacità che tale legge ha avuto di anticipare, attraverso i suoi più importanti principi, **riforme di matrice comunitaria**: il divieto di indagini sulle opinioni e la più ampia disciplina della privacy, il divieto di discriminazione diretta e indiretta. Certo alcune disposizioni non sono più attuali - ad esempio quella sulle guardie giurate e le visite personali di controllo - ma va detto che l'**impianto generale ha resistito nel tempo** divenendo un punto di riferimento ancora attuale per l'esercizio delle principali libertà sindacali e per lo stesso

sistema delle relazioni industriali.

L'**emergenza sanitaria** di questi mesi ha però non solo stravolto i piani per la celebrazione di questa legge ma ha aperto la via ad una serie di riflessioni che proprio partendo dalla intrinseca solidità di questa legge ci mette davanti al fatto compiuto di una **alluvionale decretazione d'urgenza** che in questi mesi è divenuta l'unico strumento di regolazione di molti aspetti della nostra vita e che ha avuto un impatto a dir poco devastante sul mercato del lavoro. Anzi è proprio il caso di dire che l'occasione di celebrare i cinquanta anni dello Statuto dei lavoratori ci ha posto davanti agli occhi tutta l'urgenza di mettere mano finalmente ad uno **Statuto dei lavori** che restituisca **centralità al lavoro in un mondo** che è ormai molto diverso da quello di cinquanta anni fa. Il che oggi appare quanto mai necessario tenendo conto delle conseguenze delle misure di contenimento della diffusione del virus che sono sotto gli occhi di tutti.

I **diritti fondamentali dei lavoratori** sono ancora lì nello Statuto dei lavoratori, non vanno discussi ma è venuto il momento forse di presidiarli in modo più effettivo per tutelare il lavoro in tutte le sue forme: il **lavoro dei giovani** e il futuro delle nuove generazioni, oggi più che mai compromessi dalla vertiginosa discesa dell'economia in tutti i settori; la **valorizzazione delle competenze** in tutto l'arco della vita lavorativa e l'occupabilità in luogo dell'occupazione (abbiamo toccato con mano come la scuola e la formazione a distanza non siano per niente adeguati a garantire l'acquisizione e il mantenimento delle conoscenze ed esperienze indispensabili per supportare anche emotivamente l'ingresso della tecnologia e della robotica nel lavoro); la **tutela degli anziani** sia sul piano della valorizzazione del loro bagaglio di conoscenze - presupposto fondamentale per sostenere il passaggio generazionale, lo sviluppo cognitivo e le potenzialità

creative delle nuove generazioni - sia sul piano della **rivisitazione dei sistemi di welfare pubblici** ripensando totalmente il sistema previdenziale e assistenziale. Le forme contrattuali flessibili, essenziali per sostenere gli andamenti ciclici dell'economia così come gli eventi straordinari di questi mesi. Solo per fare alcuni esempi.

Ciò che abbiamo sperimentato quest'anno non ha pari nella storia moderna - l'epidemia di spagnola di cento anni fa è arrivata alla fine della prima guerra mondiale in un mondo che non era industrializzato ed economicamente interconnesso come quello di oggi - e gli effetti si faranno sentire purtroppo per alcuni anni. Ci vogliono **regole certe, solide, coordinate e coordinabili**, mentre in questi mesi abbiamo sperimentato un modo di legiferare che ha creato problemi di interpretazione e di coordinamento in tutti i campi del diritto e non solo in ambito giuslavoristico. Nel nostro campo, peraltro, la decretazione emergenziale si è limitata ad aggiungere misure a carattere temporaneo che, sovrapponendosi alle norme ordinarie (si pensi alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, alla disciplina delle assunzioni a termine o in somministrazione di lavoro, ma anche alla disciplina degli **ammortizzatori sociali** oggi corretta ulteriormente dall'ennesimo decreto legge) che hanno aggiunto in modo a-strutturale nuove previsioni a quelle già esistenti creando dei veri e propri corto circuiti interpretativi ed applicativi.

E così alle ordinarie regole che disciplinano i rapporti di lavoro - già di per sé complicate dall'assenza di riforme organiche e dall'aggiunta, negli ultimi anni, di disposizioni espressione di un orientamento politico piuttosto che di un altro - si sono aggiunte disposizioni ulteriori, non integrative ma sostitutive, **valevoli per il tempo dell'emergenza** e tuttavia profondamente **modificative dell'organizzazione del lavoro** e implicanti modalità di gestione del rapporto di lavoro che hanno complicato la fase del *lockdown* e che stanno ancora complicando la fase della ripresa che sarà lunga e difficile e che richiederà invece regole certe, semplici e soprattutto flessibili e di facile applicazione.

Lo Statuto dei lavoratori è nato in un momento storico e politico molto particolare, figlio di una fase dell'economia che non ha precedenti nella storia moderna, perché frutto del boom economico della seconda metà degli anni sessanta e dell'esigenza di rendere i lavoratori sempre più partecipi della crescita economica. Oggi, soprattutto dopo l'emergenza sanitaria, sono ormai maturi i tempi per uno *Statuto dei lavori* che restituisca centralità al lavoro inteso da un punto di vista contrattuale e in tutte le sue diverse declinazioni, specchio dell'evoluzione della società e del contesto economico in cui ciascuno - autonomo, subordinato, parasubordinato, occasionale - possa trovare i principi per la regolazione del proprio futuro, perché **senza lavoro non c'è futuro**.

## Lavoro e Previdenza

All'INPS

## Bonus Covid-19 maggio 2020: a chi spetta e come chiederlo

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

1000 euro per i liberi professionisti, per i collaboratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali. 600 euro per gli stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, per i lavoratori dello spettacolo, per gli intermittenti, per i lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale, per gli incaricati alle vendite al domicilio e per i lavoratori in somministrazione. Sono le categorie beneficiarie dell'indennità di maggio erogata dall'INPS. Chi deve presentare domanda e chi invece non vi è tenuto?

Da qualche giorno è operativo il **servizio online** per la presentazione delle **domande per l'indennità speciale "Covid-19"**, relativa al mese di **maggio 2020**. Il bonus, introdotto dall'articolo 84 del **decreto Rilancio** (decreto-legge n. 34/2020), rientra nel pacchetto di agevolazioni straordinarie di supporto a lavoratori, subordinati e autonomi, in condizioni di difficoltà economica conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già previste dal decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020).

Dopo l'erogazione dell'indennità "una tantum" per i mesi di marzo e aprile, il Governo ha fissato, per la fruizione del contributo di maggio 2020, alcuni **paletti oggettivi** collegati a comprovate evidenze di difficoltà economica e sociale che i lavoratori dovranno dichiarare e che l'INPS dovrà controllare, anche in cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.

Come presentare la domanda? Qual è l'**importo** erogato e quali sono i requisiti che il lavoratore deve avere per vedersi corrispondere il bonus economico dall'Istituto previdenziale?

Ricordo che l'indennità **non concorre alla formazione del reddito** ai fini fiscali del beneficiario e, per il periodo di fruizione, non è, altresì, riconosciuta la contribuzione figurativa né l'assegno per il nucleo familiare (ANF).

### Beneficiari

Possono richiedere l'indennità Covid-19, per il mese di maggio 2020, i seguenti lavoratori.

#### **Liberi professionisti**

Ai liberi professionisti, con **partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020**, spetta un'**indennità di 1.000 euro**. Il soggetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per l'erogazione del bonus di marzo e aprile (non essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e non essere titolare di pensione), dovrà dimostrare di aver subito una **perdita di reddito del 33%** nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.

Il reddito è individuato secondo il **principio di cassa**

come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per la **domanda all'INPS** è sufficiente allegare un'autocertificazione. In fase di istruttoria l'INPS verifica con l'Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.

#### **Collaboratori coordinati e continuativi**

Ai collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuto un **bonus di 1.000 euro**.

Il collaboratore, oltre all'**iscrizione esclusiva alla Gestione separata** e alla mancata percezione di un trattamento pensionistico diretto, dovrà evidenziare la presenza di una cessazione involontaria del rapporto di collaborazione nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020 come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

Il contributo è compatibile e cumulabile con l'**indennità di disoccupazione** per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto DIS-COLL.

#### **Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**

Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, spetta un'**indennità di 1.000 euro**.

L'importante è che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di altro **rapporto di lavoro dipendente**, di pensione e/o percettori di NASPI. Inoltre, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro (con la predetta qualifica) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

La medesima indennità è riconosciuta anche ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Anche per questi lavoratori vige il requisito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese

utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. A tale riguardo l'INPS precisa che è ammesso l'accesso all'indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato. La circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020, ha predisposto una tabella che individua le **attività economiche** riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'Istituto effettuerà un controllo sulle **comunicazioni obbligatorie** inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro (UniSomm), circa l'indicazione delle società utilizzatrici che, nel periodo utile all'ammissibilità della indennità, appartengono alle categorie ATECO sotto indicate.

Il lavoratore, a sua volta, dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende **allegando il contratto o la lettera di assegnazione all'azienda utilizzatrice** da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l'eventuale certificazione da parte del datore di lavoro (Agenzia per il Lavoro), dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell'azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

#### **Lavoratori stagionali di settori diversi da quelli del turismo**

Ai lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta un'**indennità pari a 600 euro**. La domanda è unica e riguarda anche i mesi di marzo e aprile (per un totale di 1.800 euro).

L'indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Inoltre, devono avere **almeno 30 giorni di lavoro** tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, l'assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda e l'assenza di una pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

I lavoratori stagionali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l'indennità e che non ne hanno beneficiato in quanto l'INPS l'ha respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, non dovranno far nulla, in considerazione del fatto che l'Istituto riprenderà in considerazione l'istanza in virtù di quanto disposto dal decreto Rilancio (articolo 84).

#### **Lavoratori dello spettacolo**

I lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, hanno diritto ad una indennità "una tantum" di **600 euro/mese** per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Per il mese di maggio, l'indennità spetta qualora il lavoratore abbia almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo e con un **reddito derivante non superiore a 35.000 euro**.

Inoltre, così come per l'erogazione degli altri contributi, non deve avere un trattamento pensionistico diretto e/o un rapporto di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

#### **Lavoratori intermittenti**

Ai lavoratori intermittenti ("a chiamata") è riconosciuta un'**indennità pari a 600 euro**.

I requisiti, per l'accesso al beneficio, sono i seguenti:

- almeno **30 giornate di prestazione** tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- assenza di **rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diversi dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;
- assenza di **pensione** alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

#### **Lavoratori autonomi occasionali**

Ai lavoratori titolari di un contratto autonomo occasionale (di cui all'articolo 2222 del codice civile), privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta una **indennità di 600 euro**.

Inoltre, ai fini dell'accesso alla indennità, questi soggetti devono essere stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali e come tali iscritti alla Gestione separata con **accredito di almeno un contributo mensile** e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020. Infine, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

#### **Lavoratori incaricati di vendita a domicilio**

Spetta un'**indennità di 600 euro/mese** per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti esclusivamente alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro. Inoltre, non devono essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

#### **Cumulabilità**

Le indennità suindicate non sono cumulabili tra di loro e con il **Reddito di Emergenza**; l'indennità per i **domestici**; l'indennità per gli **sportivi**.

Inoltre, il contributo non è cumulabile con il **Reddito di Cittadinanza**, ma ne possono produrre un incremento fino all'importo della misura (ad esempio, con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l'accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).

Viceversa, è prevista la cumulabilità con l'**assegno ordinario di invalidità**; la **NASpI**, ad eccezione per gli stagionali del settore turismo; la **DIS-COLL** (indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto); l'indennità di **disoccupazione agricola**; eventuali **borse lavoro, stage e tirocini professionali**, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; il **lavoro occasionale** non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).

#### Presentazione della domanda

La domanda per la richiesta dell'indennità di maggio, con annessa autocertificazione circa il possesso dei requisiti, va presentata all'INPS esclusivamente in **modalità telematica**.

Ad eccezione dei liberi professionisti, per gli altri soggetti che hanno già richiesto e ottenuto l'indennità per il mese di marzo 2020, non dovrà essere presentata una nuova domanda, in quanto l'INPS rinoverà

automaticamente l'istanza del bonus anche per i mesi di aprile e maggio (ove previsto).

Le possibili credenziali di accesso, al fine di effettuare la domanda all'Istituto, sono le seguenti:

- **PIN** rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- **SPID** di livello 2 o superiore;
- **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**;
- **Carta nazionale dei servizi (CNS)**.

Qualora i potenziali fruitori dell'indennità Covid-19 non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di **Contact Center integrato**, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06/164164 da rete mobile. Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Infine, i lavoratori possono richiedere l'indennità avvalendosi dei servizi degli **Enti di Patronato**.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda, comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti, in modo da effettuare le opportune verifiche.

#### Presentazione delle domande per tipo di Indennità

Tipologia lavoratori	Maggio 2020
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice	Nuova domanda
Collaborazione coordinata e continuativa	Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile
Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali	Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)
Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro	Nuova domanda se non già presentata per il mese di marzo
Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro	Unica domanda per i mesi di aprile e maggio
Lavoratori intermittenti	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)
Incaricati alle vendite al domicilio	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)
Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali)	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)



**Valore dell'indennità "una tantum" per categoria di lavoratori**

<b>Tipologia lavoratori</b>	<b>Marzo (valore in euro)</b>	<b>Aprile (valore in euro)</b>	<b>Maggio (valore in euro)</b>
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/ società semplice	600	600	1.000
Collaborazione coordinata e continuativa	600	600	1.000
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO	600	600	0
Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali	600	600	1.000
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali	600	600	600
Lavoratori agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali	600	500	0
Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro	600	600	600
Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro	0	600	600
Lavoratori intermittenti	600	600	600
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale	600	600	600
Incaricati alle vendite al domicilio	600	600	600
Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali)	600	600	600

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Identità digitale: dall'1 ottobre stop al rilascio dei PIN per l'accesso al portale INPS

Nella circolare n. 87 del 2020, l'INPS comunica che, a partire dall'1 ottobre 2020, non saranno più rilasciati agli utenti PIN per l'accesso ai servizi telematici del proprio portale istituzionale. Ciò in quanto l'Istituto, di concerto con i Ministeri competenti, ha deciso di transitare definitivamente al sistema di accreditamento con SPID. In base all'andamento del processo di onboarding su SPID, l'Istituto, di concerto con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'AGID e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fisserà la data di cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall'Inps.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, con cui interviene riguardo le modalità di utilizzo delle credenziali di accesso ai **servizi on line e telematici**, costituito da un codice identificativo personale (PIN) che consente a cittadini, imprese e intermediari di usufruire direttamente dei servizi loro dedicati. Già dal suo avvio, l'INPS ha consentito l'accesso ai propri servizi anche tramite il **sistema SPID**, rendendolo successivamente obbligatorio per i Patronati e i CAF, quale metodo di autenticazione per l'accesso ai servizi loro dedicati in luogo del PIN.

L'Istituto comunica adesso l'intenzione di procedere allo **switch-off dal PIN allo SPID** in considerazione degli evidenti vantaggi a favore sia delle politiche nazionali di digitalizzazione sia del diritto dei cittadini alla semplificazione del rapporto con la pubblica Amministrazione.

### Accreditamento con SPID

SPID consente agli utenti di interagire non solo con l'Istituto, ma con l'intero sistema pubblico e con i soggetti privati aderenti, costituendo di fatto un sistema aperto agli sviluppi europei. A margine di confronto avvenuto con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato concordato di procedere allo switch-off dal PIN allo SPID in data 1 ottobre 2020 quale data a partire dalla quale non saranno più rilasciati PIN Inps. Tuttavia, il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari, e per i soli servizi loro

dedicati.

### Modalità di passaggio dal PIN allo SPID

Al fine di consentire il passaggio graduale dell'utenza verso le **credenziali SPID**, garantendo la continuità della possibilità di accesso ai servizi dell'Istituto, lo switch-off dal PIN allo SPID sarà preceduto da una fase transitoria i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 17/07/2020, n. 87

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## CIG in deroga aziende plurilocalizzate: istanze telematiche di proroga a partire dal 24 luglio

Con il messaggio n. 2856 del 2020, l'INPS fornisce ulteriori indicazioni riguardo la presentazione delle domande di proroga dei trattamenti di cassa integrazione in deroga da parte delle aziende plurilocalizzate. In particolare, l'Istituto avvisa che la relativa procedura telematica sarà disponibile a partire dal 24 luglio 2020 sul proprio portale istituzionale. I datori di lavoro che siano stati autorizzati per l'intero periodo spettante possono presentare domanda all'Istituto per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.

L'INPS, nel messaggio n. 2856 del 17 luglio 2020, fornisce alcune indicazioni integrative riguardo la presentazione delle istanze relative ai trattamenti di **cassa integrazione in deroga** riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Nello specifico, con riferimenti ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dai datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome, per i quali era stato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di CIG in deroga, è previsto che la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga

direttamente all'Istituto.

L'INPS chiarisce dunque che anche le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione per il periodo richiesto con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che intendono richiedere una proroga della prestazione di **cassa integrazione in deroga**, devono inviare la **domanda di proroga** dell'integrazione salariale direttamente all'INPS.

### Modalità di richiesta

I datori di lavoro che siano stati autorizzati per l'intero periodo spettante possono presentare domanda all'Istituto per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020. I datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a quelli sopra evidenziati (22/13/9 settimane) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, preliminarmente alla richiesta all'Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane.

### Presentazione della domanda

La domanda relativa alla CIG in deroga per le **aziende plurilocalizzate** potrà essere presentata attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile **a partire dal 24 luglio 2020**, con la pubblicazione di uno specifico messaggio in cui si forniranno le istruzioni tecniche per la presentazione delle domande.

In fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura.

In questo caso è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l'ammontare con il sistema del conguaglio contributivo. Tuttavia, nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 17/07/2020, n. 2856

## Finanziamenti

PMI

## Fondo di garanzia esteso alle attività agricole

A seguito dell'estensione, senza alcuna limitazione, dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione "A - Agricoltura, silvicoltura e pesca", a partire dal 20 luglio 2020, è possibile trasmettere al Gestore sia richieste di ammissione alla garanzia diretta che richieste di ammissione alla in riassicurazione/controgaranzia.

Con la pubblicazione della circolare n. 14/2020 del 17 luglio 2020 Mediocredito Centrale mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia, comunica che l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è **esteso**, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione "**A - Agricoltura, silvicoltura e pesca**".

Pertanto, **a partire dal 20 luglio 2020**, è possibile trasmettere al Gestore sia richieste di ammissione alla garanzia diretta che richieste di ammissione alla in riassicurazione/controgaranzia.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Mediocredito Centrale, Invitalia, circolare 17/07/2020, n.14/2020

## Impresa

Previste sanzioni

## Decreto Semplificazioni: PEC e domicilio digitale obbligatori tra imprese, professionisti e PA

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Semplificazione e rafforzamento dell'utilizzo esclusivo della PEC e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la P.A., obbligo di comunicare il domicilio legale entro il 1° ottobre 2020, sanzioni per i domicili digitali inattivi e diffida al professionista che non comunichi il domicilio digitale. Lo prevede il decreto Semplificazione. Obiettivi: portare a termine la piena digitalizzazione della PA, ridurre le spese e rendere più efficienti e semplici la spedizione e la ricezione telematica, nonché l'archiviazione digitale della corrispondenza tra imprese, professionisti e le amministrazioni pubbliche.

In vigore dal 17 luglio 2020, il **decreto Semplificazione** (D.L. n. 76/2020) annovera tra i suoi 65 articoli il Capo IV intitolato alle "Misure per l'innovazione" e in cui figurano, rispettivamente:

- "misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione" (art. 36);
- "disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti" (art. 37);

Soffermiamoci su quest'ultima norma per esaminarne i presupposti e gli aspetti pratico-operativi.

**Leggi anche:**

- Il decreto Semplificazioni agevola gli aumenti di capitale sociale
- Appalti, società, contratti: come far ripartire il cantiere Italia
- Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo per finanziamenti fino a 200.000 euro

### Utilizzo esclusivo della PEC nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

L'articolo 37 del decreto Semplificazione introduce una serie di **modifiche** al **Codice dell'Amministrazione Digitale** (D.Lgs. n. 82/2005, CAD) volte a garantire l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei **percorsi di transizione digitale** delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l'obiettivo di agevolare l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella determinata dalla pandemia da Covid-19, sia nella successiva fase di recupero e rilancio produttivo. Sotto tale profilo le misure vogliono dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'art. 16 del decreto Anticrisi (D.L. n. 185/2008) e dell'art. 5 del decreto Crescita 2.0 (D.L. n. 179/2012), confluite nel CAD, disposizioni che **obbligano** le **imprese** costituite in forma societaria a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese e, ai **professionisti** iscritti in

albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi, obbligo di comunicazione rimasto sino ad ora per gran parte lettera morta.

A livello di vision - come già per l'art. 36 - anche in questo caso la norma ci sembra voler attuare il documento "2025. Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese" e in particolare l'azione 3 della Strategia 2025 intitolata "Un domicilio digitale per tutti", volto a permettere a tutti i cittadini di "ricevere la propria corrispondenza avente valore legale in digitale e, in prospettiva, di consultarla attraverso IO, l'app dei servizi pubblici".

Secondo la **Strategia 2025**, ciò "significa enormi **risparmi di spesa**, meno carta, più efficienza e semplicità di spedizione, ricezione e archiviazione della corrispondenza sia per i cittadini sia per la Pubblica Amministrazione".

### Domicilio digitale al posto della PEC

In tale contesto, l'art. 37, a fini di coordinamento con il CAD, sostituisce il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al "domicilio digitale" e introduce un termine espresso, la data del **1° ottobre 2020**, entro la quale le **imprese** sono **tenute a comunicare** il domicilio digitale.

### Sanzione pecuniaria e assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale

Per rafforzare l'imperatività della norma, si prevede l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., in **misura raddoppiata**, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, **che non abbiano indicato** il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dal Registro delle imprese.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge alla sanzione pecuniaria l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e in coerenza con



la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.

### Domicilio digitale inattivo

Le suddette previsioni cercano di garantire l'effettività dell'art. 37, così come la successiva disposizione che stabilisce che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, qualora rilevi (anche su segnalazione) un domicilio digitale inattivo, debba chiedere alla società di **provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni**.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procederà alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese avviando, contestualmente, la già descritta procedura per l'irrogazione della sanzione e dell'assegnazione del nuovo domicilio digitale.

### Diffida al professionista che non comunica il domicilio digitale

Per il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, il D.L. n. 76/2020 introduce, altresì, l'obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. Se nonostante la diffida il professionista non ottempera, il Collegio o Ordine di appartenenza deve sanzionarlo con la **sospensione dall'albo** (o elenco) fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Previste sanzioni pesanti - quali lo scioglimento e il commissariamento - nei confronti del collegio o

dell'ordine per l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dall'art. 37, comma 7, per il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, o per la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare l'elenco dei domicili digitali e il loro aggiornamento ai sensi del D.M. Sviluppo 19 marzo 2013.

### Estensione del procedimento alle imprese individuali

Il procedimento illustrato per le imprese costituite in forma societaria viene esteso dal decreto Semplificazione anche alle imprese costituite in forma individuali, prevedendo tra l'altro, per l'ipotesi in cui sia stata presentata una domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell'indicazione del domicilio digitale, la **sospensione della stessa domanda** in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale.

Ulteriormente, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano già indicato il proprio domicilio digitale all'Ufficio del Registro delle imprese competente, sono tenute a farlo: in caso di inottemperanza o qualora il domicilio digitale sia stato cancellato, scatta la **sanzione** prevista dall'articolo 2194 cod.civ., in misura **triplicata** previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro 30 giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Se questo lasso di tempo decorre invano, il Conservatore cancella l'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

## Impresa

Nel decreto Rilancio

## Srl e nomina dell'organo di controllo: cosa succede dopo la nuova proroga

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Con la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza da Covid-19 sulle attività d'impresa arriva la legge di conversione del decreto Rilancio, che prevede la proroga fino alla data per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 del termine per la nomina dell'organo di controllo per società a responsabilità limitata e società cooperative. La proroga, che segue altri precedenti differimenti dello stesso obbligo, più che dare vantaggio alle aziende, che almeno per altri due anni potranno restare senza organo di controllo, potrebbe creare delle difficoltà alla concreta adozione codice della crisi e dell'insolvenza, almeno nelle sue forme originarie, con un'applicazione in misura ridotta o ridimensionata. Per evitare questo rischio cosa occorrerà fare?

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) aveva fissato nel 16 dicembre 2019 (sei mesi dal 16 marzo 2019, data di decorrenza del predetto decreto) il termine entro il quale **le società a responsabilità limitata** e le **cooperative** che, superati i nuovi limiti dettati dalla "riforma della Legge Fallimentare" avrebbero dovuto nominare l'**organo di controllo**.

Sono interessate a questa operazione circa **100.000 società** che, per due esercizi consecutivi, hanno presentato valori superiori almeno ad uno dei seguenti parametri:

- a) **4 milioni di euro** del totale dell'attivo di bilancio;
- b) **4 milioni di euro** delle vendite e delle prestazioni;
- c) **20 dipendenti occupati** in media durante l'esercizio.

La scadenza del 16 dicembre 2019 è passata senza la "corsa alla nomina" e con un contorno di polemiche e resistenze da parte di molti operatori che ritenevano inappropriato questo termine.

**Leggi anche** Crisi d'impresa: organo di controllo obbligatorio dal 16 dicembre. Come prepararsi?

Nel corso del mese di febbraio, passati oltre 30 giorni dalla predetta scadenza, è stata resa pubblica la notizia che **solo il 27,6%**, delle **società obbligate** al nuovo obbligo, era in regola con tale adempimento, con valori che si attestavano, in misura non omogenea tra le regioni italiane, tra un minimo del 15% ed un massimo del 35%.

Anche limitando l'osservazione alle sole Regioni più virtuose, il mancato adempimento da parte di 2/3 degli obbligati si presentava quasi come una presa di posizione collettiva contro il **mancato accoglimento della richiesta di proroga** pervenuta da più parti nei confronti del ministero della giustizia.

Ben prima del 16 dicembre 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), aveva portato valide motivazioni che

presentavano come assolutamente inopportuna la nomina dell'organo di revisione a ridosso della scadenza dell'esercizio, suggerendo il termine dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 come la migliore soluzione percorribile per andare incontro a legittime aspettative delle società e di molti operatori del settore. A tempo scaduto, con un emendamento al **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020) è stato prorogato, e reso mobile, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sarebbero state tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo.

**Leggi anche** Srl e nomina dei revisori: proroga dei termini tra dubbi e soluzioni

Il predetto termine è stato, quindi, differito dal 16 dicembre 2019 fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, intervenendo così sull'articolo 379 del Codice della crisi d'impresa, che ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative, contenuta nell'articolo 2477 del codice civile.

### Approvazione dei bilanci e nomina dell'organo di controllo

In via ordinaria, l'approvazione del bilancio è prevista entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio, con possibilità del differimento fino a 180 giorni in presenza di particolari condizioni.

Dalla fine del mese di febbraio 2020, siamo entrati nel periodo di emergenza sanitaria derivante "dalla pandemia da **COVID-19**", che ha investito e travolto le nostre vite e le nostre abitudini, portando a cambiamenti senza precedenti, coinvolgendo anche aspetti economici per **professionisti ed imprenditori**, che ha comportato anche la chiusura di molte attività per un lungo tempo.

Nella prima fase dell'emergenza sanitaria, con il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), il Governo ha **differito l'approvazione dei bilanci** delle società di capitali entro il termine di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, concedendo 60 giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria (oltre ad introdurre nuove modalità di tenuta delle assemblee per l'approvazione dei bilanci).

Per il 2020, il termine ordinario è stato, perciò, spostato dal 29 aprile (il 2020 è bisestile) al 28 giugno (che cade di domenica) differito al 29 giugno. In caso di assemblea deserta in prima convocazione (o priva delle condizioni per deliberare) i termini potevano slittare in avanti fino a 30 giorni, cioè fino al 29 luglio.

### Novità del decreto Rilancio

Con la legge di conversione del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) è stata apportata una nuova modifica all'art. 379 del Codice della crisi e dell'insolvenza, sul termine per la nomina del primo organo di controllo per le società tenute a questo adempimento.

**Leggi anche Decreto Rilancio: per le Srl nomina dell'organo di controllo differita al 2022**

Con l'asserita finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività d'impresa, è stato **differito il termine** di nomina dell'organo di controllo **fino al 2022**, in occasione dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

Non sono tardate le prevedibili e condivisibili critiche provenienti dal mondo professionale economico nei confronti di questo provvedimento, ma la volontà politica è rimasta insensibile ad ogni richiesta e suggerimento. Con lo scarso tempo a disposizione, la

conversione del predetto decreto legge si è trovata su un percorso blindato, con la nuova scadenza per la nomina dell'organo di controllo è ormai definitiva.

### La proroga e il Codice della crisi e dell'insolvenza

Questa proroga, che segue altri precedenti differimenti dello stesso obbligo, più che dare **vantaggio alle aziende** che almeno per altri due anni potranno restare senza organo di controllo, crea ulteriori difficoltà al Codice della crisi e dell'insolvenza e alla sua concreta adozione.

Sembra quasi che, dietro alle ripetute proroghe di adempimenti su questa materia, ci sia la volontà da parte di chi non gradisce l'entrata in vigore della "riforma", di sfruttare ogni occasione per differire o ritardare termini o atti necessari all'effettiva applicazione del Codice della crisi (nomina dell'organo di controllo, procedure di allerta, decreto correttivo, approvazione ministeriale degli indici, istituzione dell'albo dei gestori della crisi ecc.).

Forse non ci sarà da sorprendersi se in futuro nuovi provvedimenti dovessero intervenire nuovamente sugli stessi adempimenti già prorogati o su pacchetti di norme più significative.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza potrebbe essere a rischio, almeno nelle sue forme originarie, con un'applicazione in misura ridotta o ridimensionata. Fortunatamente si è ancora in tempo per evitare che questo accada, ma ci deve essere una forte volontà comune di tutte le categorie interessate. Si deve partire al più presto per colmare i punti ancora in attesa di definizione e procedere con un calendario sostenibile per arrivare finalmente all'effettiva entrata in vigore della riforma.

## Impresa

Corte di Giustizia UE

## Dazi all'importazione: è possibile la revisione anche dopo la verifica

La Corte di Giustizia UE ritiene che, una verifica fisica delle merci effettuata al momento della loro importazione non può, di per sé, ostare all'avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana. Ciò in quanto deve sempre valere il principio primario per cui, sempre ed in ogni caso, qualora i dazi all'importazione versati dal dichiarante eccedano quelli dovuti per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nel rimborso dell'eccedenza riscossa.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti, nella causa n. C-496/19, nell'ambito di una controversia tra la Antonio Capaldo SpA e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Salerno (Italia) in merito alla **revisione delle dichiarazioni in dogana** di tale società.

Nello specifico, nel corso del 2011 la ricorrente ha importato gazebo dalla Cina, alcuni costituiti da una struttura in ferro e altri da una struttura in alluminio e li ha dichiarati con il codice tariffario 6306 12 00 00, che prevede un'aliquota daziaria del 12% per la merce di cui trattasi, e, con il medesimo codice tariffario, ha proceduto a successive importazioni. A seguito di una revisione contabile interna, effettuata da uno studio di consulenza doganale, la ricorrente nel procedimento principale ha tuttavia considerato che il codice **tariffario attribuito a tali gazebo non fosse corretto** e che, i gazebo dotati di una struttura in ferro avrebbero dovuto essere classificati con il codice tariffario 7308 90 99 00, che prevede un'aliquota daziaria nulla, e quelli che presentavano una struttura in alluminio con il codice tariffario 7610 90 99 00, che prevede un'aliquota daziaria del 6%.

La ricorrente ha quindi presentato due domande all'ufficio doganale al fine di ottenere, da un lato, la **revisione** delle sue dichiarazioni in dogana e, dall'altro, il rimborso delle somme che, a suo avviso, non avrebbe dovuto versare a titolo di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto se fosse stato attribuito il codice tariffario da essa proposto. L'ufficio doganale ha respinto tali domande sulla base del fatto che la classificazione originariamente dichiarata, e che la parte assume errata, è ritenuta invece corretta; ma anche perché alcune delle bolle di cui si richiede la revisione, sono state oggetto di visita merce allo sdoganamento

e le risultanze di tali visite non sono state contestate, e dunque non sarebbe possibile accedere ad alcuna revisione dell'accertamento.

In sostanza il giudice del rinvio chiede se l'articolo 78 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso osta a un'eventuale revisione della dichiarazione in dogana qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.

### Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 16 luglio 2020 ha precisato che il tenore letterale dell'articolo 78 del codice doganale non contiene alcuna limitazione né per quanto riguarda la possibilità per l'autorità doganale di **reiterare una revisione** o un controllo a posteriori né in relazione all'adozione, da parte di tale autorità, delle misure necessarie per regolarizzare la situazione. La finalità stessa del codice doganale è di garantire una corretta applicazione delle tasse da esso previste, che consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, **correggendo** gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile. Pertanto è da escludere un'interpretazione secondo cui sia esclusa, in via generale, che l'autorità doganale proceda a revisioni o ad altri controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali per regolarizzare eventualmente la situazione. La Corte di Giustizia UE ritiene quindi che, una **verifica fisica** delle merci effettuata al momento della loro importazione non può, di per sé, ostare all'avvio della **procedura di revisione** della dichiarazione in dogana. Ciò in quanto deve sempre valere il **principio primario** per cui, sempre ed in ogni caso, qualora i dazi all'importazione versati dal dichiarante **eccedano** quelli dovuti per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nel **rimborso dell'eccedenza riscossa**.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 16/07/2020, causa n. C-496/19

## Impresa

Dal CNDCEC

## Società a controllo pubblico: l'applicazione delle misure di

## allerta ai tempi del Covid19

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento dal titolo "L'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19". Il documento parte dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell'emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, sebbene integrata al d.lgs. relativo al sistema di allerta, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità. E' necessario quindi cercare di applicare in maniera ragionata le disposizioni in questione, tenendo conto dell'assoluta eccezionalità del contesto emergenziale.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento dal titolo "**L'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19**" alla cui redazione hanno collaborato esperti in materia di società partecipate e crisi di impresa, oltre a rappresentanti della magistratura, Cerved e Abi.

**Davide Di Russo e Remigio Sequi**, Consiglieri nazionali delegati all'area "Economia degli enti locali" che hanno coordinato i lavori, spiegano che il documento parte dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell'emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, sebbene integrata al sistema di allerta predisposto dal d.lgs. 14/2019, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità.

E' necessario quindi cercare di applicare in maniera ragionata le disposizioni in questione, tenendo conto dell'assoluta eccezionalità del contesto emergenziale e pertanto il documento raccomanda agli operatori (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici), di privilegiare una **gestione conservativa** e, sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell'emergenza Covid-19, di soprassedere, pur a fronte dell'emersione di indicatori di crisi aziendale, dall'adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti, in un contesto di normalità, ai sensi dell'art. 14 del TUSP.

Tale **condotta prudentiale** dovrebbe risultare immune dalla denuncia per gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ., senza poter del pari configurare, più in generale, titolo di responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico.

In un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che investe il tessuto economico globale, il

meccanismo **delle c.d. misure di allerta**, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, non potrebbe svolgere alcun concreto ruolo selettivo; anzi, gli indicatori finirebbero per generare effetti distorsivi, essendo destinati inevitabilmente attivarsi anche rispetto a imprese di per sé sane, a causa delle difficoltà provocate dall'emergenza Codiv-19.

Ne verrebbe, nel contempo, pregiudicata la filosofia di fondo del CCI, che è quella di operare nel senso di **favorire il più possibile il salvataggio** delle imprese e la loro continuità, considerato che in un ambito economico esposto a una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazione delle imprese, l'adozione della procedura liquidatoria (l'attuale fallimento) si porrebbe come scelta pressoché automatica, laddove il legislatore del CCI la configura invece come extrema ratio alla quale ricorrere **solo in assenza di alternative**.

Le raccomandazioni presenti nel documento, influenzate dalla preoccupazione di disinnescare gli effetti nefasti dell'emergenza Covid-19 su imprese altrimenti sane, non possono però valere, ovviamente, per le specifiche realtà societarie **afflitte da crisi pregressa**, non causata bensì amplificata dalla predetta emergenza Covid-19 (il perimetro delle quali può essere fatto ragionevolmente coincidere con le società che, al 31 dicembre 2019, rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione).

Ferma tale avvertenza, dunque, il CNDCEC ritiene opportuno che l'organo amministrativo della società a controllo pubblico, a fronte dell'emersione di uno o più indicatori di crisi di cui all'art. 6, co. 2, TUSP, **convochi senza indugio l'assemblea**, così da rendere tempestiva informazione alle amministrazioni pubbliche controllanti e sollecitarne l'adesione all'iter da seguire.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

CNDCEC, "L'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19"



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.